



COMUNE DI FURTEI

(Prov. Sud Sardegna)

Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929 - Fax: 070/9305035

servizi Sociali: Tel.: 070/9303722 - E-mail: assistentesociale@comune.furtei.ca.it

Prot. n. 5107 del 23-09-2022

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Allegato alla Determinazione n. 83 del 22/09/2022

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ANNUALITÀ 2022 – SECONDO SEMESTRE (L.R. n. 18/2016 – Delibera GR 23/26 del 22.06.2021 – Delibera GR 34/25 del 11.08.2021)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

con Determinazione n. 125 del 28/12/2021 sono state recepite le sopracitate direttive Regionali, per l'individuazione dei beneficiari del Reddito di inclusione 2021- attuazione 2022, primo semestre e approvato il bando pubblico e il modulo di domanda";

con Determinazione del Responsabile dell'Area Sociale n. 45 del 09/05/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva REIS 2021 – PRIMO SEMESTRE- attuazione maggio/ottobre 2022;

CONSIDERATO che:

il primo semestre del REIS si concluderà il 31 ottobre 2022, si rende necessario avviare una nuova procedura di individuazione dei beneficiari REIS per ulteriori 6 mesi, così come previsto dalle sopracitate Linee Guida;

In attuazione:

della Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016 che ha disciplinato il "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau";

- della Deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22.06.2021 con la quale sono approvate in via preliminare "Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S";

- della Deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via definitiva “Le suddette linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal **23 SETTEMBRE e fino al 3 OTTOBRE** è possibile presentare le domande di ammissione al Reddito di Inclusione Sociale (REIS) – annualità 2022 – secondo semestre.

PARTE PRIMA - R.E.I.S “Reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”.

Art. 1 - Oggetto

Con la misura regionale REIS 2021- GESTIONE 2022 (Reddito d’inclusione sociale), parte prima, la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati all’Art. 6 di questo documento

Art. 2- Destinatari

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/2016 come di seguito indicato:

- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- essere residente nel Comune di Furti al momento della presentazione della domanda;

Art. 3 - Requisiti di accesso

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 12.000;
 - **un valore del patrimonio immobiliare**, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
 - **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- **Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4**, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la seguente tabella:

Ampiezza della famiglia	Soglia povertà annuale
-------------------------	------------------------

1 componente	7.883,64
2 componenti	13.139,40
3 componenti	17.475,36
4 componenti	21.417,24
5 componenti	24.964,80
6 componenti	28.381,08
7 e più componenti	31.534,56

Il Valore ISR non verrà preso in considerazione in caso di ISEE corrente.

➤ **Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare NON possieda:**

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

➤ **Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS**

Il REIS è incompatibile con il **Reddito di Cittadinanza** per cui l'istanza per il REIS è inammissibile se, per un qualsiasi componente del nucleo familiare, sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante è stato ammesso al **Reddito di Cittadinanza**;
- b) percepisce il Reddito di Cittadinanza;
- c) non ha presentato domanda per il Reddito di Cittadinanza, ma ha i requisiti per accedere al beneficio.

Art. 4 - Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Il sussidio REIS 2021/2022 verrà riconosciuto **per 6 mesi**, rinnovabili per ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti d'accesso.

Gli importi mensili del REIS 2021/2022 sono definiti in ragione della **scala di priorità** legata al valore ISEE e dal **numero di componenti** il nucleo, secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate (come da punto 1.2 delle Linee guida regionali allegate alla D.G.R. RAS 23/26 del 22.06.2021).

Priorità 1

ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	Euro 275
2	euro 2.100	Euro 350
3	euro 2.550	Euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	Euro 455

Priorità 2 - ISEE

euro 3001 – 6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	Euro 405

Priorità 3 - ISEE

euro 6.001 – 9.360 ESCLUSI-

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	Euro 140
2	euro 1.290	Euro 215
3	euro 1.740	Euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	Euro 320

Priorità 4 - ISEE

euro – 9.360 Fino a € 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	Euro 90
2	euro 990	Euro 165
3	euro 1.440	Euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	Euro 270

All'interno di ogni priorità ISEE sono previste le seguenti sub priorità:

1. Famiglie, anche formate da un solo componente senza dimora;
2. Famiglia composta da 6 persone o più;
3. Famiglie composte da una persona o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. Coppie sposate da almeno 6 mesi o di fatto registrate conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovaniche non abbiano superato i 40 anni d'età;
5. Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5 - Deroga all'incompatibilità tra REIS e RDC

In deroga ai requisiti di accesso sopra elencati, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito DI CITTADINANZA, (RDC) con importi **fino a € 100 mensili**. In tal caso il sussidio economico verrà erogato fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato all'art 4.

Per i nuclei familiari - percettori del Reddito di Cittadinanza - **con minori**, la soglia per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di **€ 100 per ogni figlio minore** ma non potrà **mai** essere **superiore ad € 455**, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Ciascun richiedente pertanto dovrà prioritariamente (nel caso in cui non lo abbia già fatto e abbia ottenuto un diniego) presentare domanda per il riconoscimento del REDDITO DI CITTADINANZA, prima di poter accedere al beneficio RE.I.S.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	Euro 100	Limite di accesso alla deroga prevista per integrazione REIS
Nuclei con 1 minore	Euro 200	
Nuclei con 2 minori	Euro 300	
Nuclei con 3 minori	Euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	Euro 455	

Esempi di calcolo all'integrazione (deroga) sono riportati nella tabella di seguito:

Numero componenti	Importo ISEE E PRIORITA'	IMPORTO RDC	INTEGRAZIONE REIS
1	€ 3.000,00 priorità 1	€ 70	€ 205 (275-70)
3	€ 3.000,00- priorità 1	€ 101 (supera limite accesso)	0
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 2.500 priorità 1	€ 101	€ 324 (€ 425 - € 101)
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 2.500 priorità 1	€ 250 (sup. a limite accesso)	€ 0
3 (1 adulto e 2 minori)	€ 2.500 priorità 1	€ 300	€ 125 (€ 425 - € 300)
3 (1 adulto e 2 minori)	€ 2.500 priorità 1	€ 350 (sup. a limite accesso)	0
5 (1 adulto e 4 minori)	€ 6.500 priorità 3	€ 456 (sup. a limite di accesso)	0

Il sussidio di integrazione al REIS così stabilito deve essere utilizzato dal nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali, indicate nella Tabella 1 sottostante: (Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza")

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO- SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	
A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani

A tal fine i beneficiari dovranno acquisire e conservare la documentazione (fatture, scontrini fiscali integrati con codice fiscale, ricevute affitto, ecc.) idonea a dimostrare il corretto utilizzo della somma.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc –

Art. 6 - Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" che consiste in un patto tra la Regione ed il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, per la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento del progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione essenziale per l'erogazione del sussidio economico, **ad eccezione dei casi sotto riportati:**

- ✓ famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;
- ✓ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 /1997;
- ✓ famiglie che si trovano in particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave rendano impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 15 della L.R. n.18/2016;
- ✓ famiglie beneficiarie Rdc che, in deroga all'incompatibilità tra le due misure, percepiscono un'integrazione Reis come previsto all'art.5. Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dall'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sopra definite.

L'Ufficio effettuerà una valutazione professionale sulle condizioni personali, sociali, lavorative, economiche, di inserimento nella rete familiare e territoriale.

Sulla base di tale valutazione verrà definito e sottoscritto il progetto che prevede specifici impegni per ogni componente del nucleo familiare beneficiario.

In relazione alla complessità o meno della situazione sociale/ familiare/ lavorativa ed economica gli interventi potranno essere gestiti dal solo Servizio Sociale Comunale o in collaborazione con altre Istituzioni competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato, nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS

A titolo esemplificativo si evidenziano alcuni progetti che potranno essere messi in atto e/o programmati a favore dei beneficiari:

➤ Servizi in favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte, capitalizzando l'esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell'ambito dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti amministrativi in corso per i PUC, attivati nell'ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione delle analogie tra le finalità dei due strumenti.

Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e

integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti del Terzo Settore.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

➤ **Progetti sperimentali (facoltativi)**

Si riportano di seguito due possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

- Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in condizioni di fragilità;
- Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso.

Per entrambe le tipologie progettuali (dote educativa e percorsi di sostegno alla genitorialità), potrà essere destinata la somma massima di 6.000 euro annui, anche nei casi in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

➤ **premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli**

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

Le risorse per il finanziamento di questo intervento ricadono nella quota del 20% destinata all'attuazione dei progetti di inclusione sociale.

Art. 7 - Graduatoria di ammissione ed erogazione del contributo

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità e sub-priorità di cui all'art. 4 del presente avviso, per tutte le istanze pervenute nei termini definiti e per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

All'interno di ciascuna fascia di "sub-priorità" i suddetti nuclei familiari saranno ulteriormente posizionati in graduatoria in ordine crescente di valore ISEE (dal valore più basso al più elevato).

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo dell'istanza. Si rammenta altresì che la pubblicazione sul sito istituzionale del comune è funzionale a garantire la piena conoscibilità degli atti, nonché la speditezza e celerità nell'espletamento della procedura.

Pertanto, alla pubblicazione non farà seguito alcuna comunicazione personale di ammissione o esclusione alla misura di sostegno, con conseguente onere di consultazione in capo al richiedente.

Si procederà con l'erogazione del contributo mensilmente, per 6 mesi, in favore delle famiglie beneficiarie, in ordine di graduatoria, e solo dopo aver verificato che il progetto di inclusione sociale di cui all'art.6 sia stato rispettato.

Pertanto si invitano i beneficiari a produrre tempestivamente, allo scadere dei 6 mesi, la documentazione necessaria a consentire al Comune di effettuare tali verifiche e riattivare il beneficio in breve tempo.

I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

Art. 8 – Modalità di erogazione del sussidio economico e modalità di utilizzo delle risorse a valere sui progetti di inclusione sociale.

Il sussidio economico viene **erogato anche** nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici NON possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio, L'ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare. Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso per cui alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS. Il Comune effettuerà verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari. L'erogazione del REIS, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale definitivo di ammissione al REIS e comunque dall'avvio del progetto di inclusione. Il contributo economico, verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione, previa verifica del puntuale rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione. Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili. Il beneficio verrà erogato a mensilità posticipata per tutta la durata del progetto, fino alla concorrenza delle somme disponibili.

➤ Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le **deroghe di cui all'art. 5**, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione **della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio al fine di consentire la sospensione del contributo REIS.** Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

Art. 9- Modalità di presentazione della domanda

Per accedere al beneficio REIS, è necessario presentare apposita domanda secondo le modalità previste nel presente Avviso per l'individuazione dei destinatari. La domanda compilata e debitamente firmata dal richiedente,

dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà cura del Servizio Sociale individuare quale dei componenti ammettere. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio. L'istanza dovrà essere presentata presso il Comune di residenza, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente avviso entro i termini stabiliti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificazione ISEE 2022* (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 in corso di validità del nucleo familiare;
- Copia di documento d'identità del richiedente in corso di validità Per i cittadini stranieri extracomunitari:
- copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti.

Altri eventuali documenti/certificati:

- verbale invalidità civile, accompagnamento, handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presente nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica
- Copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

Le domande, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Ente con decorrenza dal 23/09/2022 al 03/10/2022, ore 13:30 secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it;
- a mezzo mail semplice all'indirizzo: assistentesociale@comune.furtei.ca.it;
- consegna a mano, all'ufficio protocollo del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;

l'utente inoltre potrà ritirare i moduli cartacei nell'apposita bacheca sita all'ingresso del comune;

Art. 10 - Controlli

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento. Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie per al loro integrale recupero.

ART. 11 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, ai fini del presente bando è titolare del Trattamento il Comune di Furtei. Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando. La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione. Il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali con apposita firma nel modello di domanda. Il trattamento dei dati, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati. La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al concorrente di

partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento, a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa, ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna. Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nella persona: Dott.ssa Rita Tetti.

Art. 12 - Pubblicità del Bando

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Albo Pretorio OnLine e sul sito istituzionale del Comune di Furtei, nonché presso il comune nella apposita bacheca avvisi – o presso l'Ufficio Servizi Sociale

Art. 13- Informazioni

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel Avviso è possibile rivolgersi agli uffici Sociale - recapiti telefonici - Tel 070/9303722- Cellulare: 349/3216216- nei giorni di apertura al pubblico nei giorni di martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00- pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 16.30 - Giovedì mattina dalle Ore 11:00 alle ore 13:00.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n° 18 del 02 agosto 2016, dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 e a tutte le altre leggi, atti e documenti di prassi (circolari, ecc.) che la Regione abbia già predisposto o che dovesse emanare in materia successivamente alla pubblicazione del presente Bando

Furtei lì, 23/09/2022

Responsabile del Servizio
Ass. sociale Dott.ssa Rita Tetti